

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BETTIOL GIUSEPPE, GIORDANI, CORSANEGO,
CONCI ELISABETTA, SAMPIETRO, DE MARIA, TITOMANLIO VITTORIA,
VALANDRO GIGLIOLA, BONTADE MARGHERITA, SCALFARO, GIUNTOLI
GRAZIA, BUCCIARELLI DUCCI**

Annunziata l'8 marzo 1949

Modifica all'articolo 411 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Degli illegittimi molto si è parlato, molto si è scritto e, bisogna riconoscerlo, non poco è stato fatto da pubbliche e private istituzioni per rendere meno dura la sorte di coloro che, innocenti, debbono spesso espiare le colpe dei genitori.

Però il loro numero veramente considerevole (42402 nel 1938-39 con quozienti che oscillano da un massimo di 95 per mille in Val d'Aosta ad un minimo di 22 in Lucania, 35.700 nel 1941-42 con un minimo di 23 per mille nelle Puglie ed in Lucania ed un massimo di 84 in Val d'Aosta, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica) e soprattutto lo stato di abbandono morale, oltre che materiale in cui molti di questi vengono a trovarsi per un complesso di cause che sarebbe troppo lungo enumerare, e per altro note, ricordano che la società ha ancora molto cammino da compiere in questo campo e che le leggi debbono essere perfezionate nell'ambito e nello spirito delle norme costituzionali (art. 30).

Con l'istituto della affiliazione, sorto per il vantaggio del minore, s'è cercato di dare all'illegittimo una famiglia che sostituisse la famiglia naturale. Ma la possibilità della madre di riconoscerlo la propria creatura in qualsiasi momento, anche dopo anni di silenzio colpevole o involontario, se da una parte rappresenta un inalienabile diritto, dall'altra si pone

come il più forte ostacolo perchè il minore, praticamente abbandonato, possa trovare la sistemazione più acconcia. Quante volte si sente lamentare il fatto che molte domande di coniugi richiedenti un bimbo a scopo affettivo, giacciono inefficienti da quando, sorto in essi il timore del riconoscimento materno, viene frenato il loro entusiasmo con lo spettro del dramma affettivo che ne potrebbe sorgere! Soltanto a Roma nel 1949 sessanta richieste non evase (75 nel 1947, 47 nel 1948) stanno ad indicare quale numero di bimbi, oltre ai trentasette affiliati ed ai settantatre adottati, avrebbero potuto trovare un caldo nido nel quale la vita non si sarebbe presentata così matrigna!

Escludendo Napoli che presenta in questo campo, ritengo, una situazione del tutto eccezionale (basti pensare che per otto minori rientrati dal baliatico esterno a fine febbraio di quest'anno vi sono novantasette domande di persone, a scopo affettivo) a tutti i brefotrofi d'Italia si presentano coniugi richiedenti bambini, possibilmente non riconosciuti, per tenerli come figli.

Tale constatazione, anche se fosse ridotta ad un solo caso, fa sorgere un problema gravissimo. Vien fatto di chiedersi: « se con queste limitazioni, cioè con la possibilità che il minore, riconosciuto dalla madre, sia tolto im-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provvisamente alla famiglia che vuole affiliarlo, nei tre anni che precedono l'affiliazione, o sia assegnato alla madre dal giudice tutelare, ad affiliazione avvenuta; è rilevante il numero dei coniugi che richiedono bambini; quando le stesse limitazioni non ci fossero o fossero ridotte, quale vantaggio ne potrebbe derivare agli illegittimi abbandonati » ?.

Che la mortalità sia molto minore nei bimbi che sono ricoverati nei brefotrofi con la madre e vengono da essa nutriti, lo possono mostrare i seguenti dati di località scelte a caso:

Brefotrofo di	Anno	Mortalità	
		dei ricoverati con la madre	dei ricoverati senza la madre
Roma . . .	1947	17,3 %	27,2 %
	1948	8,2 %	21,7 %
	1949	8,3 %	13,5 %
Bologna . .	1947	5,3 %	10 %
	1948	1,98 %	2,4 %
	1949	5,8 %	13 %
Verona . .	1947	2,98 %	3 %
	1948	10 %	7,69 %
	1949	4,28 %	5,88 %
Parma . . .	1947	8,7 %	26,3 %
	1948	3,2 %	
	1949	4,8 %	9 %
Bari	1947	7 %	18 %
	1948	5 %	16 %
	1949	6 %	—
Sassari . .	1947	5,8 %	19 %
	1948	5,4 %	22 %
	1949	6,5 %	21 %
Vicenza . .	1947	6,9 %	8,6 %
	1948	—	3,3 %
	1949	0,5 %	6,4 %

È provato che le carezze materne costituiscono un fattore imponderabile ed insostituibile nell'accrescimento del bimbo ed è altrettanto evidente l'immoralità di quelle madri che riconoscono il proprio figlio allorché comincia a lavorare e quindi ad essere utile. Ma per evitare questi mali non si può neppure lontanamente pensare all'obbligatorietà del riconoscimento materno dal quale si dovrebbe poi escludere, come osserva il professore Elio Zambrano, direttore dell'Istituto per la prima infanzia di Brindisi (*Rivista Maternità ed Infanzia*, n. 6, anno 1949, pag. 377) « un numero considerevole di donne: le minorate psichiche, le amorali, le epilettiche gravi, le tubercolotiche gravi, le donne randage senza casa e senza famiglia incapaci di proficuo lavoro; quelle incapaci di espri-

mere la propria volontà, quelle incapaci di qualsiasi miglioramento etico, educativo, sociale ».

Esattamente afferma il direttore del brefotrofo di Lecce a questo proposito. « Se le madri nubili fossero obbligate in virtù di legge a riconoscere i figliuoli, esse, sentendosi costrette da un legame che inceppa la loro libertà, i loro facili costumi, e quell'assieme di vita che non ammette né tollera il sacrificio, finirebbero coll'impiegare tutti i mezzi per disfarsi delle loro creature ». Per ragioni dettate da lunga esperienza e particolare competenza il professore Marco Bergamini (*Rivista Maternità e Infanzia*, n. 5, anno 1949, pag. 303) sostiene che « l'immediatezza del provvedimento legislativo che costringe tutte le madri nubili a riconoscere il figlio indurrà indubbiamente e per parecchio tempo aumento ragguardevole di concepimenti volutamente interrotti (e non sono già pochi oggidi in Italia) ma si torneranno a deplorare gli abbandoni « classici », dato che la madre che non vuol essere nominata, non potrà più mandare il figlio al brefotrofo oppure una volta condottovelo dovrebbe restare con lui e riconoscerlo; infine la giustizia dovrà intervenire per un accresciuto numero di infanticidi per i quali troppe volte sarà invocata la « ragion d'onore ».

E veramente allorché la madre non può pigliare con sé il proprio bimbo o per un malinteso senso dell'onore e della dignità la famiglia della ragazza madre non vuol riprendere la madre ed il figlio; quando, come spesso accade, la madre illegittima non ha la possibilità di affidare a qualcuno il bimbo durante le ore in cui essa è al lavoro, o è una ragazza di strada e il bimbo rappresenta nella vita di questa disgraziata soltanto un increscioso incidente di cui essa tenta di liberarsi con il minore incomodo, come sarebbe possibile imporre ed attuare l'obbligatorietà del riconoscimento materno, che non si limiti ad un inutile atto formale? Allorché ci fosse per tutte queste madri la possibilità di vivere con la propria creatura e non solo per i nove o dodici mesi in cui essa rimane al brefotrofo, ma prima della nascita per qualche mese e, più tardi, in case appositamente create e sussidiate, quali fortunatamente esistono in alcune città d'Italia, tali madri potessero affidare il bimbo a mani amiche durante il giorno, ed alla sera e di notte, vicino alla propria creatura, riacquistare la coscienza e la dignità della maternità, forse soltanto accettata come una triste conseguenza, allora sarebbe più compren-

sibile una certa pressione (non dico l'obbligo) per il riconoscimento.

Ma finché le condizioni sono quelle che sono, finché tante poverette si chiedono a chi lasceranno il bimbo e dove potranno andare dopo la breve dimora nel brefotroffio, noi dobbiamo non solo escludere il riconoscimento obbligatorio, ma cercare di sanare la situazione in cui si vengono a trovare tanti poveri bimbi per i quali il riconoscimento materno rimane un puro atto legale o una tardiva e interessata resipiscenza, mentre potrebbero trovare braccia paterne e materne pronte ad accoglierli.

È evidente quanto afferma ancora il professor Bergamini nel citato articolo a pagina 304. « Dove sono quei coniugi senza prole che si adattano a ritirare dal brefotroffio un illegittimo riconosciuto: si ma lasciato colà temporaneamente, e si accingono con tutta l'anima ad una generosa opera di sano allevamento per poi... correre il rischio di vedersi tolta la creatura dalla madre rinsavita o qualche volta pronta ad ogni forma di elegante ricatto? Immaginiamo noi lo strazio di quei genitori adottivi che dopo aver donato all'innocente privo di assistenza materna, tesori di affetto e di tutela (senza mai parlare di spesa) se lo vedono strappare un brutto giorno dalla madre naturale che si è ricordata di avere un figlio al mondo e pretende di sapere allevare ed educare il figlio riconosciuto, meglio di quel che hanno dimostrato di saper fare per vari o per molti anni i genitori adottivi? E quali saranno domani quei coniugi senza prole che penseranno di effettuare affiliazione od adozione su di un illegittimo con madre vivente che fu costretta dalla legge un giorno a riconoscerlo? Nessuno o quasi! ».

Pur ammettendo che non è per la nostra mentalità latina e cristiana la prassi seguita ora in America per cui la ragazza madre rinunciando, con un atto legale, alla propria creatura (prima che nasca, si impegna di affidarla a coniugi che chiedono un bimbo (salva per essa la possibilità di ritirare tale impegno fino al momento della nascita), è però necessario riconoscere che una limitazione del tempo in cui è possibile il riconoscimento non danneggerebbe tanti poveri bimbi che potrebbero ritrovare in altri focolari la poesia della vita.

La madre è disposta a riconoscere la creatura che ha generato? Lo farà dal momento della nascita ai tre anni. Se non potrà farlo per gravissimi e giustificati motivi, dimostrerà al giudice tutelare queste ragioni

quando si tratterà di riconoscerla togliendola alla famiglia che l'ha accolta e la tiene come figlio (prima parte del secondo comma).

Non si è ritenuto di dover formulare una casistica relativa ai motivi, sembrando più opportuno e più secondo concreta giustizia lasciare la valutazione delle circostanze al potere discrezionale del giudice al quale in sostanza è affidata la difesa dei diritti del minore. Lo stesso potere è demandato al giudice tutelare per eventuale revoca dell'affidamento allorché il riconoscimento sopravvenga prima che sia dichiarata l'affiliazione.

Ci si può chiedere se sia opportuno tale intervento poiché nessun atto giuridico fu compiuto al momento dell'affidamento e il magistrato, non chiamato al sorgere dello stesso, dovrebbe intervenire per risolvere un rapporto di puro carattere affettivo.

Ma è proprio questo rapporto affettivo che preme di tutelare e di difendere nell'interesse del minore!

Il periodo di tre anni necessario per ottenere la dichiarazione di affiliazione viene interrotto in qualsiasi momento quando intervienga il riconoscimento. Ciò può nuocere gravemente al minore affidato e, determinando in quei coniugi che allevano bimbi a scopo affettivo, la paura di trarre dal loro gesto generoso solo motivi di delusione e di sofferenza, procura un evidente danno a tanti altri illegittimi.

Per queste considerazioni si ritiene opportuno l'intervento in ogni caso del magistrato al fine di vagliare la situazione di fatto e, tutelando il minore, proteggere quel rapporto affettivo che è la ragione prima del sorgere di una famiglia per l'abbandonato e il motivo sostanziale che spinge i richiedenti a sobbarcarsi, con tanto amore e sacrificio, il peso considerevole dell'allevamento e dell'educazione di una creatura altrui.

Se gravissime ragioni non esistono, che abbiano impedito alla madre di riconoscere la propria creatura nei primi di tre anni di vita, essa non potrà per la propria trascuratezza o per un calcolo, rovinare l'esistenza di un bimbo il quale ha trovato una famiglia che ritiene sua e bruscamente viene riportato alla più dura realtà con un trauma psicologico che si può facilmente intuire.

Quando l'illegittimo è un giovane fatto e la madre vuol riconoscerlo, egli stesso potrà far presente dinanzi al giudice tutelare, se ritiene di continuare la vita con chi l'ha accolto e trattato come figlio, o con la persona

che gli ha dato semplicemente la vista fisica, abbandonandolo poi a se stesso.

Per i motivi esposti confortati da dati di fatto e dal parere di illustri pediatri, si propone alla Camera l'approvazione della

seguinte modifica all'articolo 411 del codice civile, che, in sostanza, vuol tutelare i minori nel loro diritto di avere una famiglia e difendere nei richiedenti il loro generoso affetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Qualora la legittimazione o il riconoscimento del minore avvengano dopo i primi tre anni di vita e non oltre diciotto, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione o revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi abbiano anteriormente impedito il riconoscimento. Quando il minore abbia compiuto i diciotto anni, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione sentito il minore stesso. Se l'affiliazione continua, l'affiliato a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore ».